



COMUNE DI BARI SARDO
Provincia dell'Ogliastra

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO - SCUOLABUS
DEL COMUNE DI BARI SARDO***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.4.2026

Art. 1. FINALITÀ E CRITERI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Art. 2. DESTINATARI

1. Sono destinatari del servizio gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado residenti nelle unità abitative della periferia del centro abitato di Bari Sardo che pertanto si trovano distanti dagli istituti scolastici, dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale, a non meno di due Km di distanza dalla scuola di appartenenza, come disposto dalla Deliberazione della G.R. n. 576 del 03.02.2000 che delinea le modalità di applicazione della L.R. 31/84.

2. Resta ferma la possibilità, al fine di garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, nonché per prevenire pericolo per l'incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate, di prevedere che il servizio di trasporto scolastico possa essere esteso anche agli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 km di distanza dalla scuola di appartenenza, così come disciplinato nei "Criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio" della L.R. n. 31/1984 approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03.02.2000.

Art. 3. PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Ufficio Scolastico, incardinato nel Servizio Amministrativo, in collaborazione con il Servizio Polizia Locale e il Servizio Tecnico, sulla base del numero effettivo degli utenti, della loro residenza, della scuola frequentata e degli orari delle lezioni, elabora, di norma annualmente, d'intesa con la Ditta gestore del servizio, il Piano del Trasporto Scolastico nel quale vengono definiti la data di avvio del servizio, i percorsi (mediante l'elaborazione di apposita cartina), i punti di raccolta e gli orari di prelievo e di consegna dei ragazzi.

2. Il piano di trasporto annuale deve essere realizzato nel modo più razionale possibile, limitando i tempi di percorrenza e la permanenza eccessiva degli studenti sullo scuolabus, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975, tabella 1 e ss.mm.ii., e garantendo la massima sicurezza degli utenti, in particolare per quanto concerne il raggiungimento dei punti di raccolta. È pertanto assolutamente vietata l'istituzione di punti di raccolta in punti che comportano l'attraversamento pedonale di strade ad alta densità di traffico.

3. Gli itinerari, le fermate, il chilometraggio e il numero delle corse, potrebbero comunque subire variazioni in corso d'anno per circostanze non prevedibili (lavori, traffico intenso in particolari periodi dell'anno), in tal caso le modifiche devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Scolastico, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento o variazioni di prezzo.

4. Nella redazione del piano di trasporto di cui al precedente comma, la Ditta e gli uffici del Comune esaminano le concrete problematiche presenti su ogni linea e procedono all'individuazione di comune accordo dei punti di raccolta.

5. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'avvio del servizio una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta e comunicare all'ufficio gli orari effettivi di ciascuna fermata, che verranno successivamente comunicati alle famiglie.

Art. 4. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene effettuato, secondo il calendario annualmente stabilito dagli istituti scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. Il servizio viene effettuato prelevando gli utenti in punti di raccolta predeterminati collocati lungo il percorso degli itinerari prestabiliti.

3. L'Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni e iniziative sindacali cui aderisca o partecipi il personale dipendente.

4. Il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato nei seguenti casi:

- ingressi posticipati o uscite scolastiche anticipate dovute ad assemblee sindacali o scioperi parziali del personale scolastico;
- uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. eventi meteorologici, calamitosi ecc ...);
- sciopero del personale scolastico o del personale autista. In tali casi comunque l'Ufficio Scolastico provvederà a informare gli utenti con le migliori tempistiche possibili.

Art. 5 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E DI TRASPORTO PARASCOLASTICO

1. In aggiunta alla finalità primaria del servizio di trasporto scolastico si prevedono:
- il servizio del trasporto, vigilanza e assistenza degli alunni disabili frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado residenti nelle unità abitative della periferia del centro abitato che pertanto si trovano distanti dagli istituti scolastici, dimoranti fuori dall'aggregato urbano principale, a non meno di due Km di distanza dalla scuola di appartenenza, come disposto dalla Deliberazione della G.R. n. 576 del 03.02.2000 che delinea le modalità di applicazione della L.R. 31/1984 e ss. mm..

- Il servizio di trasporto parascolastico ovvero il trasporto degli alunni domiciliati nel Comune di Bari Sardo, per le attività collaterali a quelle scolastiche, quali progetti relativi alla pratica sportiva, escursioni naturalistiche, itinerari educativi, ecc;

2. Il Servizio di trasporto parascolastico verrà svolto al di fuori degli orari previsti per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.

3. Relativamente all'impiego del mezzo per le uscite didattiche delle classi durante l'anno scolastico, le direzioni didattiche devono avanzare specifica richiesta scritta al competente Ufficio Scolastico con congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'uscita didattica; la richiesta deve essere corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni e degli insegnanti da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione, segnalazioni di particolari esigenze). L'Ufficio competente provvede ad esaminare le richieste ed a programmare e coordinare il servizio d'intesa con il gestore nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base della effettiva disponibilità da parte del medesimo.

Art. 6. ISCRIZIONI AL SERVIZIO

1. Annualmente il Servizio Scolastico nel periodo precedente l'avvio delle lezioni scolastiche apre i termini per acquisire le richieste di iscrizione al servizio.

2. L'iscrizione ha la validità di un anno scolastico.

3. In seguito alla chiusura dei tempi per l'acquisizione delle iscrizioni l'Ufficio Scolastico effettua l'istruttoria delle pratiche e redige l'elenco degli ammessi che viene approvato con apposita Determinazione. Alle risultanze verrà data apposita pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nel Sito istituzionale dell'ente.

4. Le domande presentate successivamente alla chiusura del relativo bando di iscrizione potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità di posti sugli scuolabus. Relativamente a tali domande si procederà alle dovute integrazioni della lista degli ammessi e degli esclusi al servizio con ulteriori e successive determinazioni.

5. La domanda di iscrizione comporta la presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione deve essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio Scolastico, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

1 Nel caso in cui le richieste di accesso al servizio siano superiori al numero di posti disponibili, verrà formulata dal competente Ufficio Scolastico una graduatoria con lista di attesa, nella cui formulazione le domande di iscrizione saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità (di seguito indicati in ordine di preferenza):

- a) utenti segnalati dal servizio sociale;
- b) presenza di un fratello/sorella che già usufruisce del servizio;
- c) maggiore distanza abitazione/scuola in riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito;
- d) a parità di distanza scuola/abitazione, dando priorità agli alunni di minore età;
- e) nucleo familiare monogenitoriale, ovvero caratterizzato dall'assenza nella famiglia anagrafica di uno dei genitori a seguito di separazione/divorzio, decesso, mancato riconoscimento del figlio, provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si precisa che in caso di separazione/divorzio:
 - il genitore non residente con il figlio deve essere residente in un Comune diverso dal Comune di Bari Sardo;
- f) data di presentazione della domanda.

Articolo 8. RINUNCIA

1. Coloro che nel corso dell'anno scolastico si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio devono far pervenire all'Ufficio Scolastico una dichiarazione scritta su apposito modulo allegando valido documento di identità.
2. In caso di rinuncia al servizio, debitamente comunicata ai sensi del precedente comma, il pagamento della tariffa non è dovuto a partire dal trimestre (quadrimestre per la scuola dell'Infanzia) successivo a quello della rinuncia.
3. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione per i giorni non usufruiti a completamento del periodo per il quale si è espressa la rinuncia, come pure per motivi familiari, di salute o simili che non abbiano consentito l'utilizzo del servizio da parte dell'utente.
4. In caso di mancata comunicazione scritta di rinuncia l'utente è tenuto a corrispondere la relativa tariffa per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
5. Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

Articolo 9. TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono tenuti al pagamento di una tariffa, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità che saranno resi noti nel Bando con il quale verranno aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio.
3. Nei casi di iscrizione al servizio durante l'anno scolastico, la quota stabilita per l'intero anno verrà proporzionata ai mesi rimanenti di servizio.

Articolo 10. ESONERI

1. Sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione:

- a) gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dell'Assistente Sociale, versino in condizione di grave disagio economico (verificata anche con l'attestazione ISEE) e sociale;
- b) gli alunni diversamente abili che rientrano nella casistica dell'art. 28 della L. 118/71 ai quali è concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione a scuola e viceversa.

Articolo 11. MANCATO PAGAMENTO

1. Il mancato pagamento, parziale o totale, della tariffa comporta la sospensione del servizio e l'avvio delle previste procedure per il recupero coattivo dei crediti. L'avviso del mancato pagamento e dei provvedimenti suddetti in caso di inadempienza, viene notificato alla famiglia con apposita comunicazione (pec, raccomandata a mano con firma di ricevuta o raccomandata A.R), recante contestualmente la data di scadenza entro e non oltre la quale provvedere a regolarizzare la propria situazione.

2. Il mancato pagamento entro la scadenza indicata dalla comunicazione di cui sopra comporta la sospensione immediata, senza ulteriore avviso, dal servizio di trasporto scolastico. Il provvedimento di sospensione decade con il pagamento degli importi dovuti nei termini indicati.

3. In presenza di posizioni debitorie aperte sul servizio di trasporto scolastico riconducibili ad utenze dello stesso nucleo familiare non saranno accolte ulteriori domande di iscrizione al servizio per altri minori del medesimo nucleo familiare.

Articolo 12. SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO

1. Sulle linee di trasporto scolastico è prevista la presenza di un accompagnatore, munito di tesserino di riconoscimento, preposto a vigilare sull'incolumità dei minori, sul rispetto delle regole di comportamento e sulla sicurezza necessaria al corretto svolgimento del servizio.

Viaggio di andata

Nell'orario stabilito gli alunni iscritti al servizio vengono prelevati alle fermate predefinite dello scuolabus per ogni singolo itinerario. Al momento dell'arrivo a scuola l'accompagnatore scende dallo scuolabus e vigilando sulla loro discesa, accompagna gli alunni fino all'ingresso del plesso scolastico dove vengono consegnati al personale addetto.

Viaggio di ritorno

L'accompagnatore nelle operazioni di discesa dovrà verificare la presenza alla fermata del genitore o suo delegato ed in caso di assenza dovrà trattenere il minore sullo scuolabus il quale dovrà essere riaccompagnato presso la scuola di appartenenza e affidato dall'autista alla sorveglianza del personale scolastico o in mancanza di

personale in servizio presso il plesso, al Comando di Pulizia Municipale o presso altra sede comunale, che sia valutata idonea alla sorveglianza e custodia del minore.

2. L'accompagnatore nelle operazioni di salita dalla fermata vicino al luogo di residenza dell'utente che all'uscita della scuola dovrà controllare la rispondenza tra l'alunno e il tragitto assegnato.

3. L'accompagnatore ha, altresì, il compito di comunicare all'Amministrazione Comunale la violazione delle regole comportamentali da parte degli alunni. Non potranno salire sugli scuolabus parenti ed affini all'alunno.

Articolo 13: CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

1 Il conducente ha il compito di controllare il mezzo di trasporto nelle sue parti meccaniche e valutarne l'efficienza e la sicurezza.

2 All'autista del mezzo non è consentito:

1) effettuare fermate diverse o aggiuntive da quelle stabilite nell'itinerario di percorso individuato dall'Amministrazione Comunale;

2) far salire persone estranee e non in possesso del tesserino di riconoscimento di accesso al servizio di trasporto scolastico;

3) affidare la guida del mezzo ad altre persone non autorizzate allo svolgimento del servizio.

3 Qualora il conducente ritenga che vi siano condizioni di pericolo e/o di pregiudizio allo svolgimento del servizio, ha la facoltà di interrompere la guida e chiedere l'intervento della Polizia Municipale o altra forza pubblica.

4 Non potranno essere contestati all'autista: eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancato rispetto delle regole di comportamento sul mezzo di trasporto da parte dei fruitori del servizio di trasporto scolastico e ritardi dovuti a situazioni di particolare disagio nella viabilità/mobilità del territorio.

Articolo 14. SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. Il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

2. A tale scopo provvede a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti.

3. La famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere il proprio minore all'orario stabilito, rimanendone responsabile, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

4. Deroche possono essere concesse per gli studenti minori di 14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado che possono fruire in modo autonomo del servizio di scuolabus dietro apposita autorizzazione rilasciata dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà, tutori o soggetti affidatari. L'autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172. La scelta dell'utilizzo autonomo

del servizio di trasporto scolastico, esonera il gestore dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dall'attività scolastica.

5. I genitori degli utenti del servizio si impegnano, al momento dell'iscrizione, ad essere presenti di persona o ad indicare una persona maggiorenne da loro formalmente delegata al momento della salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

6. L'autista e/o l'accompagnatore non possono consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o dai loro delegati.

7. Nel caso in cui alla discesa degli alunni non vi siano i genitori o la persona da loro delegata a prendere in consegna il minore, l'alunno viene riaccompagnato al termine del percorso:

- presso la scuola di appartenenza e affidato dall'autista alla sorveglianza del personale scolastico;
- in mancanza di personale in servizio presso il plesso, al Comando di Pulizia Municipale o presso altra sede comunale, che sia valutata idonea alla sorveglianza e custodia del minore.

8. I genitori devono sollecitamente recarsi a riprendere l'alunno/a nel luogo indicato. Qualora questa circostanza si verifichi per più di una volta nel corso dell'anno scolastico, si potrà procedere d'ufficio alla sospensione del servizio.

Articolo 15. NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico si configura anche come momento educativo finalizzato a facilitare il processo di socializzazione.

2. L'alunno, durante il tragitto e sul mezzo di trasporto, dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento e di autodisciplina per motivi di sicurezza:

- a) rispettare le regole e le raccomandazioni impartite dall'autista e dall'accompagnatore;
- b) restare seduto nel posto assegnato per tutta la durata del percorso;
- c) evitare comportamenti non rispettosi verso i compagni e gli adulti preposti al servizio;
- d) non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri; e) usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per le attrezzature presenti sul mezzo pubblico;
- f) è vietata la violenza verbale e fisica nei confronti dei compagni o del personale di servizio;
- g) non è consentito aprire i finestrini e gettare fuori dagli stessi qualsiasi tipo di rifiuto;
- h) portare sul mezzo di trasporto oggetti pericolosi (ex. forbici, spilli, ecc.);
- i) compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto in esso si trova. 11

Articolo 16. SANZIONI

1. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, si assumono, all'atto di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per danni di

natura patrimoniale e non, arrecati, dal comportamento doloso o colposo del minore durante la fruizione del servizio, a cose e/o a persone.

2. In caso di comportamenti irrispettosi e violazioni delle regole di comportamento, si attiverà la seguente procedura:

a) l'accompagnatore e/o il conducente dello scuolabus dovranno fare pervenire all'Ufficio Scolastico una relazione scritta della condotta dell'alunno e dell'accaduto;

b) l'ufficio invierà una comunicazione scritta ai genitori o a chi esercita la patria potestà in merito a quanto accaduto, preavvisando sulla possibilità della sospensione dal servizio, in caso di reiterato comportamento;

c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta, si potrà procedere con la sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, quantificato in un minimo di 1 giorno, fino ad un massimo di 5 giorni;

d) nel caso di reiterato comportamento scorretto e dopo aver espletato quanto previsto al punto b) e c) del presente articolo, l'alunno verrà sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico.

3. La sospensione dal servizio non comporterà il rimborso per quanto già pagato e non usufruito.

Articolo 17. COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. L'Amministrazione comunale si impegna alla massima collaborazione con l'Istituto Comprensivo Scolastico per la soluzione delle problematiche che possano verificarsi nel corso dell'anno nel servizio di trasporto pubblico, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. L'Amministrazione Comunale richiederà formalmente all'Istituto Comprensivo entro il mese di Giugno di ogni anno scolastico informazioni e notizie essenziali e necessarie per la predisposizione del Piano annuale del trasporto per l'anno scolastico successivo.

3. Gli Istituti comprensivi dovranno comunicare il proprio calendario scolastico, gli orari di chiusura ed apertura dei vari plessi scolastici, i nominativi degli alunni, che per l'iscrizione sono stati indirizzati presso altri plessi scolastici che non siano di competenza zonale.

Articolo 18. COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIA

1. L'Amministrazione comunale si impegna ad adottare comportamenti indirizzati alla collaborazione e disponibilità nei confronti dei familiari degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico.

2. L'Amministrazione Comunale, o il gestore del servizio, provvederanno a comunicare agli interessati eventuali variazioni di percorsi, orari e punti di raccolta per la salita e la discesa dallo scuolabus, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 19. VARIAZIONI

1. Il Comune si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.

Articolo 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il rispetto del trattamento dei dati personali degli iscritti al servizio di trasporto scolastico in conformità al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016 GDPR).

Articolo 21. PUBBLICITÀ

1. Al presente Regolamento l'Ente dà la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito Internet del Comune e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente – Atti generali - Regolamenti.

Articolo 22. ENTRATA IN VIGORE. ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione. .
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.